

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere</i>) .	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. C. 2528 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
ERRATA CORRIGE	48

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.

Emendamenti C. 2574 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti Cavandoli 1.1, De Monte 1.2, gli identici emendamenti Bagnai 1.8 e De Monte 1.9, nonché gli articoli aggiuntivi Enrico Costa 4.03 e 4.04 e gli identici Cafiero De Raho 4.05 e De Luca 4.018 – pubblicati nel Bollettino delle giunte delle Commissioni parlamentari del 29 ottobre 2025 – presentati al disegno di legge C. 2574 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione eu-

ropea 2025 », trasmessi dalla XIV Commissione in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, al parere della Commissione sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione è riconosciuta una particolare efficacia vincolante: infatti, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingere l'emendamento solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento, che potrà in ogni caso essere ripresentato in Assemblea.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico COSTA (FI-PPE) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.04. Preannuncia, invece, il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 4.03.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo, giudicando assolutamente non condivisibile l'espunzione della direttiva (UE) 2025/794 dall'allegato A, di cui al comma 1 dell'articolo 1, recante gli atti dell'Unione europea che il Governo è delegato ad attuare o recepire.

La citata direttiva, infatti, vertendo in materia di obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, è un atto di importanza fondamentale sia per le imprese sia per tutto il sistema Paese. Posticiparne il recepimento – ma anche considerare non necessario un intervento di adeguamento del nostro ordinamento – costituisce un atto di

grande irresponsabilità da parte di questo Governo.

Ritiene poco comprensibile anche il parere favorevole – sia pure condizionato ad una riformulazione di una parte del testo – espresso dal relatore sull'articolo aggiuntivo 4.04 a prima firma del collega Enrico Costa.

Sottolinea infatti come sia in corso di esame in Commissione la proposta di legge C. 1822, già approvata dal Senato recante « Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ». A suo avviso, quest'ultima dovrebbe essere la sede idonea ad introdurre adeguare ogni necessario adeguamento dell'ordinamento in materia, atteso che su di essa si è già svolta un'ampia ed approfondita istruttoria sia al Senato che presso la Commissione.

Esprime, soprattutto, il massimo rammarico per il parere contrario espresso sugli identici articoli aggiuntivi 4.05, a sua prima firma, e De Luca 4.018, volti a delegare il Governo al recepimento della cosiddetta direttiva Anti-SLAPP, a tutela dei giornalisti e degli editori.

Si tratta a suo avviso di una necessaria forma di protezione da azioni legali meramente temerarie e intimidatorie. Il recepimento della direttiva, oltre che doveroso dal punto di vista degli obblighi internazionali, assumerebbe un particolare significato in questi giorni in cui le cronache hanno riportato del gravissimo attentato che ha coinvolto il giornalista di *Report* Sigfrido Ranucci, costituendo una plastica dimostrazione della volontà di proteggere i giornalisti da ogni forma di intimidazione, che evidentemente la maggioranza, che pure lo dichiara, non si sente poi di compiere nella concreta azione legislativa.

Recepire la direttiva Anti-SLAPP, infatti, significherebbe a suo avviso iniziare ad introdurre misure fondamentali per la tutela della libertà di stampa da azioni giudiziarie a carattere intimidatorio. Tra queste, significative sarebbero le previsioni volte a rendere rapidi gli esiti di tali cause e di imporre sostanziose sanzioni che poi si trasformerebbero in caso di soccombenza

in una riserva cui attingere per il relativo risarcimento dei danni.

A nulla rileva poi il fatto che – come anche invocato dal collega Enrico Costa in una precedente seduta – la direttiva si applichi a questioni di carattere civile o commerciale aventi implicazioni transfrontaliere: il recepimento della stessa, oltre che costituire un passo in avanti sul fronte della tutela dei giornalisti, avrebbe una rilevanza sia sostanziale sia simbolica.

Maria Carolina VARCHI (FDI) precisa come, pur non essendo solita contraddire le altrui dichiarazioni di voto, le appare necessario replicare al collega Cafiero De Raho per sgombrare il campo da ogni possibile ombra sulla posizione del suo gruppo rispetto alla vicenda del giornalista Sigfrido Ranucci.

Ribadisce che Fratelli d'Italia ha sin da subito espresso la massima preoccupazione e riprovazione per l'episodio. Lo ha fatto sia in sede parlamentare sia con la partecipazione di molti suoi esponenti alle manifestazioni organizzate in difesa della libertà di stampa, sia con l'espressione di solidarietà al dottor Ranucci.

Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore e rileva come il tema delle querele temerarie nei confronti dei giornalisti, costituisce materia di attenzione che dovrebbe riguardare le sentenze dei giudici – che possono valutare le circostanze concrete tra caso e caso – prima ancora del legislatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Osserva infatti come sia del tutto inammissibile che non si deleghi il Governo a recepire la cosiddetta direttiva Anti-SLAPP. Ciò, peraltro, appare anche profondamente incoerente con la presentazione di proposte di legge – anche a firma di colleghi della maggioranza – volte proprio a tutelare la libertà di stampa. Proposte di legge che, tuttavia, essendo attualmente su binari morti, non avrebbero affatto precluso l'accoglimento di tale emendamento.

Per quanto riguarda l'espunzione della direttiva (UE) 2025/794 dall'allegato A, ritiene che essa possa ingenerare un pericoloso *vulnus* nell'ordinamento, atteso che il suo recepimento costituisce un atto dovuto.

Infine, relativamente alla proposta di riformulazione dell'emendamento Enrico Costa 4.04, condivide il ragionamento del collega Cafiero De Raho sull'opportunità di discutere degli argomenti trattati dalla proposta emendativa nell'ambito dei lavori in sede referente della proposta di legge C. 1822. Quest'ultima, peraltro iscritta all'ordine del giorno dei lavori odierni della Commissione, ha il pregio di essere stata accompagnata dai preziosi contributi offerti dai soggetti auditi nel corso dell'attività istruttoria.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che il provvedimento figura nel calendario dei

lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 17 novembre 2025.

Ricorda che nella seduta del 28 maggio è stata effettuata la declaratoria di ammissibilità con riguardo alle proposte emendative presentate. In quella sede è stato inoltre precisato che, ai sensi del punto 5.5. della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, non verranno messi in votazione taluni emendamenti meramente formali, che saranno presi in considerazione ai fini del coordinamento formale del testo.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, dichiara che, in ragione dell'esigenza di completare alcuni approfondimenti istruttori, non è al momento nelle condizioni di esprimere il parere sulle proposte emendative.

Chiede quindi il rinvio dell'esame alla prossima settimana, precisando come ciò non debba essere interpretata come una sua richiesta di rinviare la data di avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea fissata per il 17 novembre 2025. Rileva come i tempi a disposizione consentiranno di comprendere se, in accordo con la relatrice Di Biase, si possa giungere ad una sintesi sul contenuto del provvedimento o se, non realizzandosi tali condizioni, l'esame in Assemblea debba essere avviato senza che si sia concluso la fase referente.

Michela DI BIASE (PD-IDP), *relatrice*, prendendo atto che la relatrice Varchi non è nelle condizioni di esprimere i pareri, si rammarica del fatto che l'esame del provvedimento debba riprendere non prima della prossima settimana. Osserva, infatti, come vi sia tutto il tempo a disposizione delle relatrici e del Governo per completare l'istruttoria e per la Commissione di procedere oggi stesso con le votazioni. Conferma che il suo gruppo non acconsentirebbe ad una ipotesi di rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea che, essendo iscritto nel calendario in quota opposizione, richiederebbe comunque il consenso del gruppo interessato.

Auspica dunque che la prossima settimana possa darsi corso al naturale *iter* del

provvedimento, che tratta di un tema – quello del contrasto alla violenza sessuale – che ha sempre trovato condivisione trasversale tra tutte le forze politiche.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.

C. 1822, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Dori 1.15, 1.21 e 1.27.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, anche a nome del relatore Pellicini, esprime la necessità di avere a disposizione tempo ulteriore per poter esprimere i pareri sulle proposte emendative. Chiede dunque alla presidenza un rinvio dell'esame ad altra seduta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

C. 2528 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 25 novembre e che nella seduta di ieri si è

conclusa la discussione sul complesso delle 40 proposte emendative presentate.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, Varchi, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti su di esse parere contrario.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a sostituire la parola « uomo » con la parola « persona » in tutte quelle disposizioni del codice penale che ancora la prevedono. Si tratta dell'articolo 575 sull'omicidio, dell'articolo 579 sull'omicidio del consenziente e dell'articolo 584 sull'omicidio preterintenzionale.

Esprime profondo rammarico per il parere contrario delle relatrici e del Governo che, a suo avviso, denota un atteggiamento di chiusura e totale incapacità di accogliere gli spunti dell'opposizione volti al rafforzamento delle misure di contrasto alla violenza sulle donne e al femminicidio. Il parere contrario avvalorava l'idea che dietro all'iniziativa legislativa in esame non ci sia la reale volontà di contrastare efficacemente il fenomeno del femminicidio quanto piuttosto l'intenzione di issare una bandierina politica, da sventolare a vantaggio di questa maggioranza. Le vittime di femminicidio chiedono però aiuto concreto e non bandierine politiche.

Osserva che la parola « uomo » utilizzata nella descrizione delle suddette fattispecie di reato risale al contesto socio-culturale del codice Rocco, nel quale la nozione di uomo era a tutti gli effetti paragonata alla nozione di essere umano. Eppure, quel contesto non rispecchia più le nuove sensibilità costituzionali, culturali e giuridiche che sono nel frattempo maturate. Oggi non è affatto influente scrivere uomo invece che persona: occorre tener conto dell'evoluzione della sensibilità e solo con un corretto linguaggio giuridico, che sia inclusivo, neutro e rispettoso, si potrà

rispettare il catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali previsti nella nostra Carta costituzionale.

Segnala inoltre come l'emendamento abbia il pregio di eliminare un'evidente discrasia nel sistema. Il linguaggio del codice penale verrebbe infatti adeguato ad altri fonti normative, come la Costituzione, la Convenzione EDU, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le riforme in materia di famiglia e tutela dell'ambiente e degli animali, che, tutte, impiegano il più neutro e corretto riferimento alla persona. Ciò sarebbe peraltro in linea con l'evoluzione dei sistemi giuridici degli altri Paesi che già da tempo hanno proceduto ad una rivisitazione del proprio impianto normativo in chiave non sessista o maschilista.

Ritiene dunque che questa sarebbe stata l'occasione ideale per abbandonare la vecchia forma lessicale, cosa tutt'altro che insignificante, ma simbolo di cambiamento di una cultura giuridica vetusta e sinonimo di uguaglianza e inclusività del sistema.

A suo giudizio, in un'epoca in cui la violenza si manifesta in modo sempre più evidente nei confronti di donne e verso la comunità LGBTQ+, dire « persona » significa parlare a tutti e affermare che l'ordinamento tutela l'essere umano nella sua unicità. In altre parole, si tratta di un atto politico, che non sottovaluta il linguaggio quale strumento di giustizia. Un atto che mira a rendere conforme tutto il nostro ordinamento agli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione, nel rispetto dei valori dell'uguaglianza, della dignità e del rispetto universale dell'essere umano.

Michela DI BIASE (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sull'emendamento Ascari 1.1, associandosi alle considerazioni svolte dalla collega prima firmataria della proposta.

Osserva infatti come sarebbe più opportuno adeguare il testo dell'articolo 575 del codice penale nella parte in cui si riferisce alla vittima, utilizzando la locuzione « persona ». Evidenzia a tal proposito il paradosso giuridico che si genererebbe introducendo, da un lato, la nuova fattispecie di reato del femminicidio, esclusivamente riferita all'uccisione di una donna, e dall'al-

tro, lasciando inalterata la formulazione della disposizione che punisce l'omicidio come riferito esclusivamente ad un « uomo ».

Invita quindi le relatrici e il rappresentante del Governo a rivedere il proprio parere contrario.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ritiene utile aprire il dibattito sugli emendamenti riferiti al testo con alcune considerazioni di carattere generale.

Sottolinea preliminarmente che il proprio gruppo non ha dubbi sulla necessità di porre in essere ogni misura che possa tutelare le donne vittime di violenza e contrastare tale fenomeno. In questo senso, anche l'introduzione nell'ordinamento penale della nozione di « femminicidio » può rappresentare un passo in avanti, anche di tipo culturale, verso tale obiettivo.

Evidenzia che, in ogni caso, trattandosi di una disposizione di carattere penale bisogna avere massima cura della sua formulazione, che deve assicurarne efficacia e applicabilità certa.

Non può invece esimersi dal constatare come il testo trasmesso da Senato – frutto di confronto tra i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione che ne hanno comunque condiviso il tenore – presenti alcune criticità. Il nuovo articolo 577-*bis* del codice penale potrebbe generare alcuni dubbi interpretativi nei magistrati che dovranno farne applicazione. A suo avviso, si rischia addirittura, per una sorta di eterogeneità dei fini, di rendere meno efficace la stessa repressione dei crimini contro le donne.

Esprime quindi rammarico per il mancato spirito collaborativo da parte della maggioranza e del Governo con riguardo a questa fase di esame, ritenendo che non bisogna escludere a priori ogni modifica nel corso dell'esame presso la Camera, non essendo certo pregiudizievole dell'obiettivo di giungere alla sua rapida approvazione al Senato.

Devis DORI (AVS) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame e anche sui quelli successivi che ne condividono la finalità. Nonostante la giurispru-

denza sia chiara e costante nell'interpretare l'articolo 575 del codice penale nel senso di includervi sia gli uomini che le donne, ritiene comunque opportuno inserire un più neutro riferimento alla « persona ».

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.1.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.4 a sua prima firma, invita la maggioranza ed il Governo ad accogliere i suggerimenti avanzati dagli auditi, in particolare di quelli che quotidianamente lavorano al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della violenza di genere. Ad avviso di tali soggetti, la modifica proposta dall'emendamento in esame è fondamentale per fare in modo che il linguaggio utilizzato dalle forze di polizia e nelle aule di tribunale sia il più rispettoso possibile nei confronti delle vittime di violenza, che spesso sembrano assumere la qualifica di imputate sulla base dei toni e delle espressioni utilizzate.

Sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a cambiare la visione e l'approccio del diritto penale rispetto alla violenza di genere.

A suo avviso, inoltre, sarebbe stato più opportuno modificare l'articolo 575 del codice penale piuttosto che introdurre una nuova e autonoma fattispecie di reato: ritiene che tale scelta sia dettata più dall'intenzione della maggioranza e del Governo di sbandierare l'introduzione del nuovo reato più che dalla reale volontà di tutelare in modo efficace le donne vittime di violenza.

Evidenzia come la mancata approvazione della proposta in esame denoti la totale mancanza di ascolto e di apertura culturale della maggioranza: a suo avviso, tale approccio è inaccettabile in una materia tanto importante come quella oggetto del provvedimento in esame.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) osserva preliminarmente come l'emendamento provenga da diversi gruppi di opposizione, che ne condividono pertanto la

finalità e l'urgenza. Evidenzia quindi come questa poteva essere l'occasione per adeguare la formulazione dell'articolo 575 del codice penale e renderlo maggiormente coerente con l'attuale contesto sociale.

Si associa alle considerazioni svolte dalla collega Ascari, sottolineando che l'introduzione dell'articolo 577-*bis* del codice penale, senza apportare alcuna modifica all'articolo 575, produrrebbe un effetto paradossale e stridente con l'obiettivo del provvedimento. Ritiene oltretutto che la maggioranza non sappia giustificare la propria contrarietà all'emendamento in esame, ma che sia mossa esclusivamente dalla necessità di approvare il provvedimento in via definitiva presso questo ramo del Parlamento in tempi celeri.

Esprime infine perplessità sulla scelta di introdurre un'autonoma fattispecie di reato di femminicidio, essendo probabilmente più efficace invece introdurre una specifica aggravante alla fattispecie base dell'omicidio.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Boschi 1.2, Magi 1.3 e Ascari 1.4.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento 1.5 a sua firma. Certo del fatto che tutti i commissari ritengano urgente ed essenziale proteggere le donne vittime di violenza, evidenzia come, al fine di raggiungere concretamente tale scopo, sia necessario modificare la formulazione del nuovo reato di femminicidio anche sulla base di quanto suggerito dal professor Gambardella nel corso della sua audizione in merito al provvedimento in esame.

In primo luogo ritiene opportuno rendere più chiaro il rapporto di genere a specie tra le due fattispecie, inserire la clausola di coordinamento nell'articolo 575 del codice penale e non, come è attualmente, nell'articolo 577-*bis*.

In secondo luogo, occorre sostituire l'espressione, invero giuridicamente poco corretta, che è attualmente rinvenibile nel testo di « fatto commesso come atto ».

Infine, evidenzia come sia più appropriata il riferimento al « mancato con-

senso » – in luogo del termine « rifiuto » – di una donna all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto affettivo o di coniugio.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.5.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 1.8, volto a inserire direttamente nell'articolo 575 del codice penale la clausola di riserva con riferimento all'articolo 577-*bis*. Ritiene infatti che sia essenziale tale modifica al fine di evitare che vi possano essere incertezze interpretative con riguardo all'ambito applicativo del reato di omicidio – riferito all'uccisione di un « uomo » – e del nuovo reato di femminicidio, riferito ovviamente all'uccisione di una donna.

Sottolinea inoltre come l'attuale previsione della clausola di riserva nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 577-*bis* del codice penale sia scorretta sotto il profilo della tecnica legislativa, come denunciato anche dai soggetti auditi.

Invita pertanto la maggioranza ed il Governo ad effettuare ulteriori riflessioni sul punto, dato che tale formulazione potrebbe comportare incertezza nell'interpretazione da parte dei giudici che applicheranno la nuova disposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.8.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 1.9 a sua prima firma, richiamandosi a quanto affermato in occasione della discussione sul complesso degli emendamenti nella seduta di ieri, i cui contenuti ritiene opportuno sintetizzare in questa sede.

Sottolinea come l'obiettivo della proposta emendativa sia quello di rimediare all'ambiguità e all'indeterminatezza dell'attuale formulazione dell'articolo 577-*bis* del codice penale. Evidenzia come, a tal fine, sia necessario chiarire che la seconda parte della disposizione che punisce il femminicidio commesso in conseguenza di atti di controllo, possesso o dominio non sia ri-

compreso all'interno dei crimini d'odio. Infatti tali condotte vengono poste in essere nei confronti di una donna individuata in modo specifico che l'autore del reato vuole assoggettare a sé e che invece la vittima rifiuta. Ritene che altrimenti sarebbe assai complicato da dimostrare che tali condotte siano determinate da odio verso una « donna in quanto donna ».

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 1.9 e Dori 1.10.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Magi 1.11 e Boschi 1.12: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.13, precisandone la natura esclusivamente tecnica: si intende infatti sopprimere il terzo e il quarto comma del nuovo articolo 577-*bis* del codice penale, per evitare un conflitto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che già in altre occasioni ha censurato la legittimità costituzionale delle disposizioni che limitano la discrezionalità del giudice in sede di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.13.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Boschi 1.14: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.15, volto a disporre l'inibizione dall'utilizzo di qualsiasi piattaforma *social* e *forum* di discussione nei confronti di chi sia stato condannato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e il fatto sia stato commesso attraverso l'utilizzo della predetta piattaforma.

Dichiara che l'emendamento trae ispirazione dalle recenti vicende di cronaca relative alla scoperta e quindi alla chiusura

di siti e portali in cui venivano pubblicate foto di nudo senza il consenso delle donne rappresentate, alcune delle quali anche appartenenti al nucleo familiare dell'autore del fatto.

Proprio in ragione della gravità di tali vicende ha ritenuto di avanzare in prima persona un'apposita iniziativa legislativa. Ritene quindi che anche in questa sede si debba intervenire per introdurre una misura inibitoria di questo tipo. Tale misura accessoria avrebbe probabilmente – e auspicabilmente – un effetto ancor più deterrente rispetto alla pena principale.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.15.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.4, volto a prevedere che la relazione annuale del Ministro della giustizia di cui all'articolo 2 sia presentata alle Camere di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 2.4.

Stefania ASCARI (M5S) interviene sull'emendamento 3.1, che ha l'obiettivo di ampliare l'alveo dei reati attribuiti, ai sensi del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 33-*ter* del codice di procedura penale, al tribunale in composizione monocratica. In particolare, si aggiunge il delitto di atti persecutori previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale, che la cronaca nera dimostra essere spesso – al pari del delitto di maltrattamenti in famiglia – un antecedente del femminicidio.

Specifica, inoltre, che lo scopo del provvedimento, riconoscendo tale continuità criminologica tra lo *stalking* e il femminicidio, è quello di rafforzare il principio della tutela anticipata della vittima. Tutela che si fa sempre più urgente, come dimostrano moltissimi casi di femminicidio che si innestano non in un contesto di violenza domestica, bensì all'esito di comportamenti persecutori in ambiti extra-familiari, come

il luogo di lavoro o altri luoghi di frequentazione della vittima.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 3.1.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di accantonare gli emendamenti Morfino 4.1, D'Orso 6.1 e 7.1. Ciò in quanto vorrebbe effettuare su di essi dichiarazioni di voto ma, dovendo adesso partecipare ai lavori dell'Assemblea in sede di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, non potrà ulteriormente essere presente all'odierna seduta della Commissione.

Devis DORI (AVS) chiede che sia accantonato anche il suo emendamento 3.3, essendovi probabilmente un refuso tipografico nel fascicolo in relazione al testo dell'emendamento, che si riserva di verificare.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accogliendo le richieste in tal senso, concordi le relatrici e Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Dori 3.3, Morfino 4.1, D'Orso 6.1 e 7.1.

Constata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Boschi 3.4 e 3.5: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ascari 3.7 e 3.8 e D'Orso 3.9.

Sara FERRARI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.05, che ha l'obiettivo di promuovere campagne d'informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Osserva in proposito quanto sia miope da parte del Governo non prevedere forme di prevenzione oltre che di punizione e repressione del crimine: in questo modo si rischia, infatti, di arrivare sempre troppo tardi quando è ormai impossibile impedire l'omicidio o il reato.

Segnala inoltre come sia la stessa Convenzione di Istanbul a sancire l'importanza delle azioni di prevenzione. Non a caso,

nell'ambito dei lavori del cosiddetto codice Rosso, si era da tutte le forze politiche condivisa l'importanza della prevenzione, tuttavia espressa solo in termini di formazione degli operatori del settore. Neanche in quella occasione – così come in questa – si è voluto intervenire sulla prevenzione primaria, che è l'unica che agisce sul cambiamento di una cultura della violenza. Tutto ciò nonostante le rassicurazioni della Ministra Roccella che aveva promesso l'intenzione del Governo di intervenire su tal fronte con futuri provvedimenti.

Evidenzia infine che anche nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, emergono appelli unanimi verso un'adeguata attività di educazione che non si limiti ai ragazzi, ma che tenti di scardinare alcuni paradigmi di violenza di genere anche nei confronti della popolazione adulta.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferrari 6.05.

Stefania ASCARI (M5S) interviene sull'emendamento 8.1 a sua firma, che ha l'obiettivo di rafforzare il segmento delle misure di contrasto alla violenza sulle donne che riguarda la formazione degli operatori che vengono a contatto con le vittime.

Ciò al fine di evitare forme di vittimizzazione secondaria e consentire una più efficace azione preventiva e repressiva attraverso l'azione sinergica di coloro che saranno in grado di recepire la condizione della donna che ad essi si rivolge.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 8.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Boschi 8.01 e 8.02: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 novembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 578 del 4 novembre 2025, a pagina 22, seconda colonna, ventunesima riga, le parole: « c-bis) all'ar-

ticolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: “ con violenza alla persona sono ” sono aggiunte le seguenti: “ obbligatoriamente e ”. » sono sostituite dalle seguenti: « c-bis) all'articolo 90-ter, comma 1, le parole: “immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “obbligatoriamente e immediatamente comunicati alla persona offesa”; ».

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminati gli emendamenti Cavandoli 1.1, De Monte 1.2, gli identici emendamenti Bagnai 1.8 e De Monte 1.9, gli articoli aggiuntivi Enrico Costa 4.03 e 4.04 e gli identici Cafiero De Raho 4.05 e De Luca 4.018, presentati al disegno di legge C. 2574, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 », trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Cavandoli 1.1, a condizione che sia riformulato nei medesimi termini degli identici emendamenti Bagnai 1.8 e De Monte 1.9;

sugli identici emendamenti Bagnai 1.8 e De Monte 1.9;

sull'articolo aggiuntivo Enrico Costa 4.04 a condizione che il comma 2, lettera c) dell'articolo aggiuntivo sia riformulato nei seguenti termini: « *c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 406, comma 5-bis, 371-bis, comma 4-bis del codice di procedura penale e 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente* »,

esprime inoltre

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative De Monte 1.2, Enrico Costa 4.03, e sugli identici Cafiero De Raho 4.05 e De Luca 4.018.